



ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST

Via Ursone da Sestri, 5 - 16154 GENOVA (GE)

Tel. (010) 6531858 * Fax (010) 6515147

E-mail geic837008@istruzione.it PEC: geic837008@pec.istruzione.it

sito: www.icsestriest.edu.it C.F. 95131650103

PROTOCOLLO DI INTESA

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.

165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

Tenuto conto che presso l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo Sestri Est risultano funzionanti n. 1 plesso di scuola dell'infanzia, n. 2 plessi di scuola primaria e n. 1 sede di scuola secondaria di primo grado, con in servizio n. 15 docenti di scuola dell'infanzia, n. 82 docenti di scuola primaria, n. 31 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 20 collaboratori scolastici (di cui 1 p.t. a 18 h, 1 p.t. a 24 h. e 1 p.t. a 30 h.), n. 5 assistenti amministrativi (di cui 1 p.t. a 18 h.) e n. 1 d.s.g.a.

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all'art. 3, comma 2, dell'Accordo a privilegiare tra i criteri di individuazione la volontarietà e, in subordine, la rotazione e a utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori le parti concordano di individuare i seguenti contingenti di personale e i seguenti criteri di individuazione, come indicato nell'allegata tabella:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali*, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - nr. 1 assistenti amministrativi;
 - nr. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:
 - nr. 3 collaboratori scolastici
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - e/o
 - Nr. 1 assistenti amministrativi.

***N.B. nei soli casi degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi dei cicli di istruzione (art. 10, c. 6, lettera e)**

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà
- rotazione a partire dall'ultimo in graduatoria

3. Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Data, 02/02/2021

Per la parte Pubblica
Dirigente Scolastica

Maddalena Parlini

Per le OO.SS. Territoriali

FLC CGIL

Andrea Giacchi

CISL SCUOLA

Pierluigi

UIL SCUOLA RUA

Enrico

SNALS CONFSAL

Mariagrazia Basso

GILDA UNAMS

Andrea

ANIEF

Andrea

